



Città metropolitana di Venezia

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre
C.F. 80008840276

S.U.A. per conto dell'IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 183 E SEGUENTI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DELL'IPAB RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON. CIG 9172019D82.

1. PREMESSE

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante (in seguito SUA) per conto dell'IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon di Portogruaro, giusta convenzione prot. n. 331 del 09/02/2021.

Con delibera n. 12 del 17/03/2021, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla società ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a., con la proposta di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi energetici e tecnologici della Residenza e individuando il predetto operatore economico quale soggetto promotore dell'intervento.

Con determina a contrarre n. 41 del 31/03/2022, il Segretario Direttore della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon di Portogruaro ha disposto di procedere all'affidamento della concessione in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95 e 183 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice") e dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133, comma 8 del predetto Codice, con diritto di prelazione a favore del Promotore.

Il luogo di svolgimento del servizio e di esecuzione dei lavori è la sede della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon situata in Borgo San Gottardo, 44- a Portogruaro (VE).

CIG: 9172019D82

CUP: D39I21000020005

Tabella n. 1 – Nomenclatura CPV (Common Procurement Vocabulary)

N.	DESCRIZIONE SERVIZI/BENI	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di gestione energia	71314200-4	P
2	Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici	50700000-2	S
3	Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali	50720000-8	S
4	Messa in opera di impianti di riscaldamento	50721000-5	S
5	Servizi di progettazione tecnica di impianti (progettazione definitiva ed esecutiva)	71323200-0	S
6	Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile	45200000-9	S

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Daniele Dal Ben, Segretario Direttore della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon di Portogruaro (VE).

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/> ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1 lettera s) del D. Lgs 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

- documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
- copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file

compreso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

- eventi di "forza maggiore" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
- errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, previa registrazione e rilascio delle credenziali d'accesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate nella sezione Contatti Service Desk Pro-Q oppure tramite e-mail da inviare a assistenza.cmve@pro-q.it o telefono +39 06 97857005. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00.

Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione "*Info & Helpdesk*" dove è disponibile anche un manuale d'uso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) modello "*DGUE*";
- d) modello "*Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE*";
- e) Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
- f) Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab Francescon n. 12 del 17/03/2021;
- g) Determina n. 41 del 31/03/2022 del Segretario Direttore dell'Ipab Francescon;
- h) Codice di comportamento dei dipendenti della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon di Portogruaro approvato con deliberazione n. 52 del 10/12/2013;
- i) Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore scaricabile dal link <http://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2022/IPAB-Francescon-project>

così composto:

- 2.1 Progetto di gestione;
- 2.1 Tab - Tabella A;
- 3.1 Relazione Tecnica interventi;
- 3.1 All. 1 Quadro Economico lavori;
- 3.1 All. 2 Cronoprogramma;
- 3.1 All. 3 Diagnosi energetica;

- 3.1 All. 4 Censimento impianti;
- 3.2 Allegati grafici;
- 3.3 Prime indicazioni sulla Sicurezza;
- 3.4. Capitolato descrittivo prestazionale;
- 4.1 Bozza di convenzione ;
- 4.1 All 1 Adeguamento e rivalutazione del canone;
- 4.1 All 2 Quadro Economico del servizio;
- 4.2 Indicatori di Performance e livelli di servizio;
- 4.3 Matrice dei rischi;
- 4.4 Elenco delle definizioni;
- 5.1 Piano economico e finanziario asseverato;
- 5.2 Dichiarazione relativa alle spese sostenute
- 5.3 Quantificazione delle spese della manodopera
- 5.4 Aggiornamento/integrazione al Progetto di fattibilità.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione della SUA della Città metropolitana di Venezia raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione-del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto di cui alla presente concessione è presente la sezione "*Comunicazioni di gara*" nella quale inserire "*Nuova comunicazione di gara*". Nella sezione "*Chiarimenti*", visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **il termine delle ore 12.00 del giorno 26/05/2022**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione "*Lista chiarimenti*".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente nella piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione e nel DGUE l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori

economici ausiliari.

3. OGGETTO, DURATA VALORE E DELLA CONCESSIONE

La presente concessione di Partenariato pubblico privato, tramite finanza di progetto, ha ad **oggetto** la gestione del servizio energia per gli edifici della Residenza per Anziani Francescon di Portogruaro mediante contratto EPC (*Energy Performance Contract*) con il fine di realizzare interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti e fornitura dei vettori energetici.

Il presente affidamento, mediante finanza di progetto, recepisce quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, ed in particolare l'art. 2 che disciplina i "*Criteri Ambientali Minimi*" (C.A.M.).

Il concessionario avrà l'onere delle seguenti **prestazioni**:

SERVIZIO ENERGIA TERMICO

- a) Servizio Energia termica, compreso di fornitura di beni e servizi, funzione di Terzo Responsabile, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici, di climatizzazione invernale e quelli centralizzati di climatizzazione estiva e di produzione di acqua calda sanitaria;
- b) Manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti di trattamento acque sanitarie calde e fredde, acque tecniche nonché dell'impianto di sanificazione anti legionella;
- c) La fornitura di energia termica prodotta dalle centrali compreso l'approvvigionamento del combustibile per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
- d) Attività di Governo della Concessione (Servizio di Governo);
- e) Interventi di ammodernamento ed efficientamento tecnologico ed energetico del sistema edificio impianto, laddove previsto e secondo quanto specificato nel progetto di fattibilità allegato alla presente proposta di Concessione, interamente realizzato a carico del Concessionario;
- f) Servizio di reperibilità e pronto intervento;
- g) Assistenza, nel corso dell'intera durata della Concessione, all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi o al deposito della SCIA relativamente alle centrali termiche (limitatamente all'art. 74 di cui al DPR 151/2011), compresi eventuali interventi di adeguamento normativo delle centrali termiche;
- h) Espletamento delle pratiche INAIL (già ISPEL) di cui al DM 1/12/1975 e s.m.i. per le centrali sprovviste;
- i) Mantenimento in corso di validità, del Certificato di Prevenzione Incendi o della SCIA relativamente alle centrali termiche (limitatamente all'art. 74 di cui al DPR 151/2011), con consegna al concedente dei documenti necessari al "rinnovo periodico di conformità antincendio".
- j) Adeguamento normativo delle centrali termiche non oggetto degli interventi di cui al precedente punto d), alle norme ambientali, e di sicurezza (d.lgs 81/08 – d.lgs 152/06 dm 37/08).

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICO

Il Servizio Energia elettrica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, comprende:

- a) la fornitura del vettore energetico (energia elettrica);
- b) la fornitura di beni e materiali d'uso e consumo per le manutenzioni ordinarie;
- c) servizio climatizzazione estiva degli edifici;
- d) l'ottimizzazione della gestione;
- e) la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico;
- f) attività di manutenzione ordinaria, preventiva, su tutti gli impianti elettrici e fotovoltaici, compresa la cabina di trasformazione MT/BT;

- g) l'implementazione di una anagrafica tecnica con il fine di ridurre le chiamate a guasto e la realizzazione di una gestione della manutenzione basata sulla manutenzione predittiva;
- h) l'attivazione di un servizio di reperibilità e pronto intervento 24h su 24, 365 giorni l'anno.

SERVIZIO GLOBAL SERVICE

Il Servizio Global Service comprenderà, oltre a quanto previsto nei servizi “*energia termica*” ed “*energia elettrica*”:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti idrici antincendio, presidi antincendio, impianto di rivelazione incendi, evacuatori di fumo;
- b) la manutenzione delle uscite di sicurezza e porte REI;
- c) la manutenzione ordinaria delle pompe di sollevamento;
- d) la fornitura di beni e materiali d'uso e consumo per le manutenzioni suddette;
- e) la manutenzione degli impianti elevatori (ascensori);
- f) l'attivazione di un servizio di reperibilità e pronto intervento 24h su 24, 365 giorni l'anno.

Si rinvia al progetto ed ai relativi allegati, ai fini della definizione di dettaglio, quantitativa e qualitativa dei servizi, lavori e progettazione che l'aggiudicatario dovrà realizzare durante il rapporto contrattuale.

Le attività oggetto dell'affidamento, per quanto concerne gli edifici e gli impianti di riscaldamento e raffrescamento in essi installati, dovranno essere svolte conformemente ai criteri di cui al Decreto 28.03.2012 “*Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*”, nonché ai criteri di cui al Decreto 06/11/2017 “*Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*”.

La Direzione Lavori, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e i collaudi sia in corso d'opera che finali, saranno eseguiti da professionisti abilitati incaricati e nominati dal concedente (c.f.r. comma 13 dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016), con le relative spese a carico del concessionario.

La concessione è costituita da un **unico lotto**, attesa la unitarietà degli interventi, la stretta relazione delle opere oggetto di PPP e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione.

L'obiettivo che l'IPAB si prefigge di realizzare all'esito della presente procedura è quello di individuare un unico interlocutore in grado di garantire la gestione integrata dei servizi, ottenendo dei risultati gestionali in linea con l'elevato livello qualitativo degli impianti e delle apparecchiature del patrimonio dell'Istituto, avuto riguardo alle norme tecniche di riferimento e agli standard di qualità in vigore, migliorando e incrementando il comfort e la sicurezza degli utenti delle strutture, migliorare l'efficienza energetica, ridurre le emissioni in atmosfera e ammodernare e potenziare il parco impiantistico.

La **durata** della concessione è stabilita in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data prevista nel verbale di presa in consegna degli edifici e degli impianti ed è comprensiva della tempistica di costruzione/riqualificazione delle opere indicate dal progetto di fattibilità.

Qualora, per motivi tecnici ed amministrativi, alla data della firma della convenzione la Residenza non possa procedere alla consegna degli impianti, la concessione decorrerà da una data successiva da stabilirsi, dandone preavviso di almeno trenta giorni al concessionario, ferma restando la durata del contratto sopra individuata con inizio dalla data di consegna degli impianti.

Per tutta la durata della concessione la proprietà degli impianti oggetto degli interventi di efficientamento energetico siti presso gli immobili della Residenza Francescon resterà in capo all'IPAB, mentre la proprietà delle opere e delle forniture ed interventi eseguiti dall'aggiudicatario passeranno in capo al Concedente solo al termine della concessione e senza il versamento di ulteriori esborsi da parte della Residenza Francescon.

Alla scadenza naturale del contratto questo si intende risolto automaticamente anche senza alcuna formale comunicazione da parte del Concedente.

Il **valore complessivo massimo presunto della concessione**, per l'intera sua durata, ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è stimato in euro 4.545.000,00 (quattromilioncinquecentoquarantacinquemila/00)

esclusa l'Iva di legge, calcolato sulla base del canone annuo per il numero di anni dell'affidamento, come desunto dal Piano Economico Finanziario del Promotore.

Il Concedente verserà al concessionario come **canone annuale di gestione** a carico del proprio bilancio, un corrispettivo per i servizi in concessione, come proposto dal promotore e posto a base di gara, stimato in euro 303.000,00 (trecentotremila/00) oltre iva di legge, per complessivi euro 4.545.000,00 (quattromilionicinquecentoquarantacinquemila/00) oltre iva di legge, per tutta la durata della concessione.

L'ammontare del canone annuo che il Concedente verserà all'appaltatore verrà rivalutato annualmente, a far data dalla sottoscrizione dell'EPC e secondo quanto previsto all'allegato "Adeguamento e rivalutazione del canone" della Convenzione.

Il canone annuale proposto in sede di gara è omnicomprensivo :

- della spesa per gli interventi previsti dal progetto di fattibilità tecnica economica e per quelli migliorativi previsti dal concessionario in sede di gara;
- della fornitura del vettore energetico;
- della volturazione di contratti;
- delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dell'IPAB e di qualsiasi altra spesa prevista per la consegna, la gestione e la riconsegna degli impianti e dei contratti di fornitura; non saranno quindi ammesse offerte che comportino ulteriori costi a carico della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon.

Per la composizione del canone di concessione, si rimanda alla Bozza di Convenzione e al Piano Economico Finanziario.

Si ricorda che il ricavo operativo del Concessionario per l'ottenimento degli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 e maturati con il Conto Termico 2.0 la cui titolarità e rischio di ottenimento è completamente in capo al Concessionario, è parte integrante dei ricavi previsti nell'EPC.

Dal punto di vista economico il progetto di fattibilità tecnica ed economica è così composto:

Tabella n.2 quadro riepilogativo degli importi stimati della concessione:

Valore stimato della concessione per la durata di n.15 anni	euro 4.545.000,00
Importo canone di concessione annuo	euro 303.000,00
Importo stimato complessivo lavori, progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:	euro 504.742,13
di cui oneri per la sicurezza:	euro 9.896,90

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell'Iva di legge; per il relativo dettaglio, si rinvia al quadro economico e alla documentazione progettuale.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** per lo svolgimento del servizio e dei lavori accessori che ammontano ad euro 873.500,00 per tutta la durata della concessione e stimati come segue:

- 1) LAVORI costo complessivo M.O.: euro 101.000,00 Iva esclusa;
- 2) SERVIZI costo complessivo M.O.: euro 772.500,00 Iva esclusa per tutta la durata contrattuale (euro 51.500,00 per ciascun anno contrattuale).

Gli interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica sono a totale carico del concessionario,

quindi a totale rischio del medesimo soggetto ed a titolo non oneroso per l'Amministrazione.

Con il presente affidamento di partenariato pubblico privato sarà corrisposto al concessionario il canone annuo risultante dall'offerta economica, con fondi propri dell'IPAB.

4. MODIFICHE, VARIANTI E DIRITTO DI PRELAZIONE

Il contratto di PPP potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. a) e b) del Codice, nei casi disciplinati dall'art. 20 della Bozza di Convenzione – Allegato “4.1 Bozza convenzione”).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli offerenti sono autorizzati a presentare varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnica economica; tali varianti non dovranno comunque comportare alcuna spesa diretta o indiretta per l'IPAB.

Il Promotore gode del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016; se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. **Le spese per la predisposizione della proposta sono quantificate in euro 14.420,00 Iva esclusa**, come specificato nell'apposito documento/dichiarazione contenuto nella documentazione progettuale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di

indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

La procedura di affidamento ha per oggetto la stipula di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con un operatore economico.

Si precisa che si è determinato di prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al possesso di determinati requisiti speciali.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di:

- capacità economico-finanziaria, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato;
- capacità tecniche professionali ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione delle peculiarità del contratto. In generale, i requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento ed allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione delle imprese, soprattutto quelle medio-piccole (PMI) e di recente costituzione, anche mediante R.T.I. o Consorzi.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti che seguono. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a.1) (nel DGUE parte IV sezione A punto 1) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g), il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al raggruppamento o consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

a.2) (nel DGUE parte IV sezione A punto 2) essere Esco (Energy Service Company) ovvero essere società di servizi energetici ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i. che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto o dal consorzio o dai consorziati esecutori.

Per la comprova dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

(nel DGUE parte IV sezione B compilare il punto 1b e il punto 6)

b) Possesso di un **fatturato medio** nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi cinque esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non inferiore al dieci per cento dell'investimento complessivo pari a euro 504.742,13 previsto per l'intervento, vale dire non inferiore ad euro 50.474,21 (al netto dell'IVA). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività;

c) Possesso di un **capitale sociale** non inferiore ad un ventesimo dell'investimento complessivo previsto per l'intervento, vale a dire non inferiore a euro 25.237,10 (al netto dell'IVA). Il requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

La comprova dei requisiti b) e c) può essere fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) attestante la misura e la tipologia del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente.

Ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. REQUISITI INERENTI I SERVIZI

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **Esecuzione di servizi affini negli ultimi 5 anni** *(nel DGUE parte IV sezione C compilare il punto 1b)*

d) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (da Aprile 2017 a Aprile 2022) di servizi affini a quello previsto dall'intervento, ossia manutenzione e riqualificazione energetica di impianti termici e di edifici, per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, vale a dire almeno pari ad euro 25.237,10 (IVA esclusa);

e) svolgimento negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (da Aprile 2017 a Aprile 2022) di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, ossia manutenzione e riqualificazione energetica di impianti termici e di edifici, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, vale a dire almeno pari ad euro 10.094,84 (IVA esclusa).

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g), il suddetto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto:

- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

- Possesso di certificazioni del sistema di gestione della qualità e delle misure di gestione ambientale

(nel DGUE parte IV sezione D)

f) possesso della certificazione di qualità ISO 9001.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto secondo quanto prevede l'art. 47 comma 2 bis del codice.

g) possesso della certificazione di gestione ambientale ISO 14001.

Per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto secondo quanto prevede l'art. 47 comma 2 bis del codice.

La comprova dei requisiti f) e g) è fornita mediante esibizione di copia informatica di un certificato di conformità dei sistemi aziendali alle suddette norme tecniche.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82 comma 2 e 87 commi 1 e 2 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.3.2. REQUISITI INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

(nel DGUE parte II sezione A)

Possesso di **attestazione di qualificazione SOA** in corso di validità, per prestazioni di progettazione e costruzione, nelle seguenti categorie:

CATEGORIA SOA		CLASSIFICA
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	II o superiore
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	I o superiore

Ai sensi dell'art. 79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, i lavori appartenenti alle categorie OS 28 e OS 30 possono essere eseguiti anche dal concorrente in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 in classifica II o superiore.

Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione di lavori, le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti (si rinvia ai successivi paragrafi 7.3.3) attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1 del codice.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori. La comprova del requisito è fornita mediante attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Qualora il concorrente di cui sopra non sia in possesso dell'Attestazione di qualificazione per prestazioni/servizi di progettazione, dovrà, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione come indicato :

- relativamente ai “*Servizi energetici per gli edifici - servizio di riscaldamento/raffrescamento*”, al punto 5.3.2 e 5.4.2 “*selezione dei candidati*” di cui al /Decreto ministeriale per l'Ambiente del 28/03/2012;
- relativamente ai “*Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*” al punto 2.1 “*selezione dei candidati*” di cui al Decreto ministeriale per l'Ambiente del 06/11/2017.

I soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 non dovranno altresì trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del predetto Decreto.

In ogni caso, le lavorazioni che richiedono la dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi dell'art. 7 del D. M. n. 37/2008, devono essere realizzate da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del D.M. sopra richiamato.

7.3.3. REQUISITI INERENTI LA PROGETTAZIONE

I progettisti per la progettazione degli interventi sugli edifici devono avere le seguenti qualifiche:

- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno euro 328.815,86 appartenenti alla categoria IA.02 ex DM 17 giugno 2016;
- avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno al 0,5 di euro 328.815,86 = euro 164.407,93 appartenenti alla categoria IA.02 ex DM 17 giugno 2016;
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno euro 166.029,37 appartenenti alla categoria IA.04 ex DM 17 giugno 2016;
- avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 relativi a lavori di importo pari ad almeno al 0,5 di euro 166.029,37 = euro 83.014,69 appartenenti alla categoria IA.04 ex DM 17 giugno 2016.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà essere in possesso di:

1. requisiti abilitanti per coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
2. aver partecipato ai corsi di aggiornamento periodici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i..

L'offerente deve dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (copia informatica delle certificazioni, attestazioni, ecc.) e l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

In sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere indicati i nominativi dei singoli progettisti (con l'indicazione se interni alla struttura dell'operatore economico partecipante o esterni), persone fisiche personalmente responsabili, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. Dovrà essere inoltre indicata, nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali.

Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi, i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente. La comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'iscrizione ad albi, ordini, e analoghi sarà verificata d'ufficio dalla stazione appaltante, mentre per quanto concerne la partecipazione ai corsi il relativo attestato dovrà essere prodotto in copia.

Le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti di cui sopra, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti, di cui sopra, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista, in grado di dimostrarli, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Il concorrente dovrà presentare una RELAZIONE nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei singoli progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (con indicazione se **interni** alla struttura dell'operatore economico partecipante o **esterni**, in quanto i soggetti esterni dovranno compilare il proprio DGUE), persone fisiche personalmente responsabili, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali e l'indicazione della **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**. I professionisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali.

Il **progettista dell'impianto elettrico**, interno od esterno all'organizzazione del concorrente, dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni: detti requisiti dovranno essere dichiarati nella relazione.

Nella RELAZIONE il concorrente dovrà altresì specificare per ogni professionista indicato il possesso dei requisiti richiesti dal presente paragrafo 7.3.3 (per i progettisti, anche l'elenco dei servizi espletati con

l'indicazione del soggetto committente, dell'oggetto e categoria dei lavori, dell'importo dei lavori, della richiesta categoria e del periodo di esecuzione).

Qualora il progettista sia un raggruppamento temporaneo tra professionisti, si ricorda che dovrà essere prevista la presenza di almeno un **giovane professionista** (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016).

Per i **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente. La comprova dei suddetti requisiti, e fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 comma 5 e all'allegato XVII parte II del Codice:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita mediante copia informatica dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, l'operatore economico dovrà fornire copia informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'iscrizione ad albi, ordini e analoghi sarà verificata d'ufficio dalla stazione appaltante, mentre per quanto concerne la partecipazione ai corsi il relativo attestato dovrà essere prodotto in copia.

Le imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti di cui sopra, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli.

Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione (art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) devono possedere i requisiti per i progettisti, di cui sopra, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista, in grado di dimostrarli, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nei pertinenti punti di cui ai paragrafi da 7 a 7.3.3.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono dimostrare i requisiti di cui ai paragrafi da 7 a 7.3.3 a norma dell'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

(nel DGUE Parte II sezione C)

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel proprio DGUE, le prestazioni (lavori/servizio/fornitura) che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è **vietato**.

10. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO

10.1 L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della concessione di euro 4.545.000,00 e precisamente di importo pari ad **euro 90.900,00** salvo quanto previsto all'art 93 comma 7 del Codice, intestata alla Residenza per Anziani Giuseppe Francescon, Borgo San Gottardo, 44 30026 Portogruaro (VE) Cod. Fisc. 83000250270;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà

l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, alternativamente da:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon , il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 comma 1 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria dell'IPAB Francescon Banca Friuladria – Crèdit Agricole Agenzia di Portogruaro IBAN IT24C0533636240000030379394; si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento, presso la tesoreria sopraindicata, dovrà essere inserita come file nella documentazione amministrativa. Non è ammesso l'inserimento della copia dell'assegno circolare;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-ti/Intermediari_non_abilitati.pdf legittima-
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“*Allegato A – Schemi Tipo*” del Decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“*Allegato B – Schede Tecniche*” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito (Residenza per Anziani Giuseppe Francescon);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19/01/2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005; in detti casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22

comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.lgs. 82/2005);

- duplicato informatico dell'originale informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal Codice).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

10.2. L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183 comma 13 primo periodo del Codice, di importo pari ad **euro 12.618,55** in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara. Lo svincolo di tale cauzione avviene per il concorrente aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto.

La stessa può essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria e deve essere intestata a favore della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon, Borgo San Gottardo, 44 30026 Portogruaro (VE) Cod. Fisc. 83000250270.

10.3. Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del Codice, conforme agli schemi del Decreto MISE del 19/1/2018 n. 31;
- b) **polizza assicurativa** ex art. 103 comma 7 del Codice, per una somma assicurata di euro:
- per i danni da esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire;
 - per la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00 euro;
- c) **polizza di responsabilità civile e professionale del progettista**, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che l'Amministrazione dovesse sostenere per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata con massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro;
- d) **cauzione ex art. 183 comma 13 del Codice**, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;
- e) **polizza assicurativa di gestione** relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (per danni a persone, cose e sinistro) e durante la fase di gestione ed responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00, con un limite per sinistro di euro 1.000.000,00. La polizza deve prevedere la copertura assicurativa anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

11. SOPRALLUOGO

E' **obbligatorio** da parte dei concorrenti, prima della formulazione dell'offerta e **pena l'esclusione dalla presente procedura di gara**, effettuare un sopralluogo al fine di prendere atto e cognizione dei luoghi dove verranno svolti i lavori e le attività in concessione. Il promotore è esentato dall'obbligo di sopralluogo.

I concorrenti dovranno infatti rendersi pienamente edotti delle circostanze, luoghi, consistenza, caratteristiche, condizioni peculiari di lavoro, ai fini dell'esatta cognizione dello svolgimento del servizio e della progettazione richiesta in sede di gara.

L'accertamento della consistenza dello stato attuale è a totale carico del concorrente.

La presa visione dei luoghi si intende conclusa se sono stati visionati gli impianti termici e gli immobili di proprietà della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon, in cui verranno eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.

Il sopralluogo può essere eseguito esclusivamente previo appuntamento da richiedere mediante apposita richiesta via e mail al seguente indirizzo scrivi@residenzafrancescon.it

Non sarà consentita la visione dei luoghi agli operatori economici sprovvisti di prenotazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non potrà ricevere l'incarico da più concorrenti.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti.

La Residenza Francescon rilascerà l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in

rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo sarà effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice il sopralluogo dovrà essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non è necessario allegare l'attestazione di presa visione dello stato dei luoghi in quanto detto adempimento verrà verificato d'ufficio da parte della Stazione Unica Appaltante con la Residenza per Anziani Giuseppe Francescon.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> entro e non oltre il **termine ultimo per la presentazione delle offerte** fissato per le **ore 12:00 del giorno 06/06/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma telematica all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma "Info & Helpdesk".

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (si veda il punto 2 del manuale presente nella sezione "Info & Helpdesk").

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica accede all'interfaccia "Pannello Gara Fornitore" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Partecipazione gara", che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente

con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**.

ATTENZIONE

Si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (Pannello Gara - Partecipazione gara – opzione “*Ritira busta*”) ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente. **Pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore (si rinvia al paragrafo 1 del presente disciplinare).

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma telematica.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in piattaforma telematica come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento devono aver effettuato la registrazione alla piattaforma telematica. Con

riferimento alle diverse forme di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione “*Info & Helpdesk*”. Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria, la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato **esclusivamente** attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.proq.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “*Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara*”.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l’inserimento da parte dell’operatore economico dei dati richiesti.

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare l’allegato “*Dichiarazioni*

integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, il DGUE e la corrispondente documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

ATTENZIONE:

per l’assolvimento dell’imposta di bollo è necessario apporre 1 marca da bollo da euro 16,00 sull’allegato “Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”; detto allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo apposta non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

L’assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett.

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma tra i documenti di gara e secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E’ altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

N.B. Il DGUE deve essere presentato dal concorrente e dall'eventuale progettista esterno (il progettista esterno non compila, però, la Parte IV "Criteri di selezione").

Parte I– Informazioni sulla procedura di concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si richiede la compilazione della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 7.3.2 del presente disciplinare: **attestazione SOA** (indicare estremi con data rilascio, data scadenza/effettuazione verifica triennale, data scadenza validità quinquennale, categorie e le classifiche).

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) Il DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 commi 1 e 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale l'ausiliario medesima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 4) PASSOE dell'ausiliario.

Per le dichiarazioni di cui al punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito modello "**AVVALIMENTO**" disponibile tra i documenti di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B- C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun soggetto allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione "α"

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

- partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE degli eventuali professionisti esterni è sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando l'allegato "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E A CORREDO DEL DGUE"), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara che manterrà valida l'offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi ed i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, nonché sull'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori stessi;
- 4 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, come citata nel Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in materia;
- 5 dichiara che, in caso di aggiudicazione, garantirà la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 49/2014, dal DI. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per il ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori l'offerente si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.;
- 6 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 7 dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- 8 dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei

luoghi di lavoro;

9 dichiara che il piano economico-finanziario presentato comprende e indica le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183 comma 9 terzo periodo, del Codice;

10 accetta di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che dovranno essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara;

11 indica il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC *oppure*, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

12 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure* non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare, il concorrente deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali siano le esigenze di riservatezza in concreto tutelate, indicando quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali; **ATTENZIONE:** la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

13 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

14 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Residenza per Anziani Giuseppe Francescon con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 10/12/2013, reperibile tra la documentazione di gara, e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

15 (*Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

16 (*Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

17 (*Per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110, commi 4, 5 e 6*) dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:

- comma 4
- concordato "*in bianco*"; concordato "*liquidatorio*";
- comma 5;
- comma 6;

18 (*Per gli operatori economici che intendono costituire società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice in caso di aggiudicazione*) dichiara che, dopo l'aggiudicazione, costituirà una società di progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. In caso di concorrente

costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto;
19. dichiara di rispettare i principi di responsabilità sociale, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi (cap. 4.2.1. del D.M. 28/03/2018);

20. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara;

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero *utilizzando l'allegato "Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE"*, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente ALLEGA i seguenti documenti in formato elettronico:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2. documento, in modalità informatica (si rinvia al paragrafo 10.1) attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia della **CERTIFICAZIONE** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. documento, in modalità informatica (si rinvia al paragrafo 10.2), attestante la **CAUZIONE** di cui all'art. 183 comma 13 primo periodo del Codice;

5. la **RELAZIONE SUI PROGETTISTI**, redatta conformemente a quanto richiesto al paragrafo 7.3.3 del presente disciplinare, contenente:

- il nominativo dei singoli progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione le relative qualificazioni (con l'indicazione se interni alla struttura dell'operatore economico partecipante o esterni), il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

- l'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura che i progettisti relativi agli edifici ed impianti interni hanno espletato negli ultimi 10 anni, con indicazione del soggetto committente, dell'oggetto e categoria dei lavori, dell'importo dei lavori e della richiesta categoria e del periodo di esecuzione;

- i requisiti e gli adempimenti formativi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

6. ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**;

7. [Facoltativo] copia dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui ai paragrafi 7.3 **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE** (ad es: attestazioni SOA, certificati/attestazioni di eseguiti servizi rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale

capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

- funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nel "*Pannello Richieste tecniche*" della piattaforma, l'offerta tecnica contenente, la seguente documentazione:

- A) **ELENCO** riepilogativo dei documenti presentati che costituiscono l'offerta tecnica;
- B) **RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE**, nella quale siano evidenziati gli elementi differenziali migliorativi al Progetto di gestione (ALL. 2.1), mediante la redazione di un documento composto da due distinte colonne, riportanti, rispettivamente, il documento "*Progetto di gestione*" del proponente posto a base di gara a sinistra e, a destra, le corrispondenti proposte migliorative dell'offerente;
- C) **BOZZA DI CONVENZIONE**, i cui contenuti siano conformi alle Linee Guida ANAC n. 9 approvate dall'Autorità con Delibera n. 318 del 28 Marzo 2018 e s.m.i., nella quale siano evidenziati gli elementi differenziali migliorativi al documento "*Bozza di convenzione*" (ALL. 4.1) redatta dal proponente posta a base di gara, mediante la redazione di documento composto da due distinte colonne, riportanti, rispettivamente, la proposta di convenzione del proponente a sinistra, e, a destra, le corrispondenti proposte migliorative dell'offerente; la bozza di convenzione, redatta tenendo conto del contenuto della proposta a base di gara; dovrà inoltre contenere la specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione, le modalità di presa in carico degli impianti, la messa in esercizio e conduzione degli impianti per il periodo stabilito, l'indicazione degli interventi manutentivi da eseguire nel corso della durata della concessione, l'indicazione dei lavori di riqualificazione, ammodernamento e messa a norma, e le modalità di aggiornamento, la durata, i casi di recesso e di risoluzione.

La bozza deve, inoltre, impegnare il concorrente a:

- predisporre e redigere la pratica di autorizzazione secondo il Codice dei Beni culturali e del paesaggio per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n.42/2004, qualora ne ricorresse il caso;
- predisporre e redigere la progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- recepire in sede di progettazione esecutiva quanto prescritto dagli organi tecnici;
- predisporre e realizzare la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi a regola d'arte;
- provvedere alla realizzazione e gestione degli interventi e degli impianti per tutta la durata della concessione;
- prestare, durante la fase di realizzazione e gestione, le garanzie e coperture assicurative previste dal Codice;
- dichiarare che al termine della durata della convenzione, tutti gli interventi realizzati nel corso

della concessione, saranno di esclusiva disponibilità e proprietà dell'IPAB senza prevedere canoni di riscatto;

- D) **PROGETTO DEFINITIVO:** deve essere redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, del quale dovranno essere garantiti i contenuti minimi; sarà facoltà del concorrente presentare proposte migliorative al progetto posto a base di gara;

Il progetto definitivo dovrà avere i seguenti contenuti:

1. stato di fatto degli impianti e degli immobili di proprietà della Residenza per Anziani Giuseppe Francescon, in cui verranno eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica e funzionale (schemi funzionali e disegni in scala);
2. conformità normativa;
3. riqualificazione energetica;
4. sistemi intelligenti (schemi funzionali e disegni in scala);
5. migliorie al Progetto a base di gara, eventualmente offerte dal concorrente (schemi funzionali e disegni in scala);
6. organizzazione;
7. erogazione del servizio, qualità e livelli del servizio;
8. opere e servizi migliorativi;
9. sostenibilità ambientale;
10. cronoprogramma;
11. sicurezza.

Tale progetto, tenendo conto del contenuto della proposta posta a base di gara, dovrà evidenziare i servizi e le lavorazioni che si intendono eseguire, mediante tavole grafiche, relazioni tecniche ed allegati e dovrà essere redatto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore.

Il progetto definitivo predisposto dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:

- i. relazione generale;
- ii. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- iii. elaborati grafici;
- iv. calcoli degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) e 36 del D.P.R. 207/2010;
- v. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- vi. voci di tariffa dei prezzi unitari (nella documentazione tecnica non vi deve essere alcun riferimento di tipo economico);
- vii. computo metrico non estimativo (nella documentazione tecnica non vi deve essere alcun riferimento di tipo economico);
- viii. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

Dovrà, altresì, contenere obbligatoriamente l'analisi dei rischi di cui alla norma UNI 8364 e, comunque, una classificazione non inferiore a quella indicata nel progetto di fattibilità.

Si precisa, inoltre, che il progetto di fattibilità contiene le caratteristiche tecniche minime che i materiali da utilizzare devono possedere e che devono essere rispettate nella redazione del progetto definitivo.

- E) **RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA:** dovrà descrivere sinteticamente la proposta tecnica ed essere strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati al successivo punto 18 del presente disciplinare in modo da consentire una migliore comprensione e valutazione della stessa.

Nello specifico, la relazione dovrà contenere:

- il *piano di esecuzione dei lavori*, che dovrà illustrare le modalità di esecuzione dei lavori accessori e le migliorie rispetto alle previsioni poste a base di gara circa la realizzazione dei lavori di

efficientamento;

- *il piano gestionale del servizio*, che dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione proposto con riferimento alle priorità, ai bisogni e agli obiettivi perseguiti. Nella stesura del piano gestionale l'operatore non potrà stravolgere, ma migliorare quanto indicato nelle caratteristiche del servizio ed emergente dalla proposta di partenariato pubblico privato posta a base di gara;

- *le migliorie al progetto posto a base di gara*, per ciò che concerne l'installazione di impianti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili; l'efficientamento dell'involucro edilizio con interventi di coibentazione e sostituzione dei serramenti del Padiglione al Parco; l'efficientamento dell'involucro edilizio con interventi di coibentazione e sostituzione dei serramenti del Padiglione Santo Stefano.

Detta relazione dovrà essere contenuta in massimo 30 facciate in formato A4, carattere con dimensione non inferiore preferibilmente a 12 punti. Il testo eccedente non verrà preso in esame dalla Commissione. Dal conteggio delle pagine sono escluse le copertine e gli indici.

Alla relazione dovranno essere **ALLEGATI** tutti i **disegni, schemi grafici, tabulati, relazioni specialistiche, attestazioni, dichiarazioni, asseverazioni, previsti dalle norme in vigore** o che comunque ritenga opportuni in relazione ai punti sopra esposti.

Non sono ammessi ulteriori allegati e/o documentazione di qualsivoglia tipo oltre a quanto richiesto e definito.

Tutta la documentazione dovrà, a pena di esclusione:

- **essere redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata;**
- **priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico che possa rivelare l'offerta economica.**

A norma dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti dovranno includere nell'Offerta Tecnica apposita dichiarazione contenente le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti nonché le ragioni da cui emerge che le parti dell'offerta tecnica individuate, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutte le informazioni relative agli elementi oggetto di valutazione. Dette informazioni dovranno consentire una rapida individuazione degli elementi migliorativi offerti ed essere comprensive di quanto richiesto nella tabella di attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo 18.1. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nella sezione "*Richieste economiche*", la seguente documentazione:

1 la "**SCHEDA ECONOMICA CON PUNTEGGI**" compilata inserendo nell'apposito modello generato automaticamente dalla piattaforma, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale offerto sul canone annuo posto a base di gara pari a euro 303.000,00** (al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA);
- b) il **ribasso percentuale unico offerto sul prezziario "Prezzi Informativi dell'Edilizia"** edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), con riferimento all'ultima edizione disponibile, relativo all'esecuzione degli interventi;
- c) il **rialzo percentuale offerto di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti** (minimo 20%, massimo

45%).

N.B. I ribassi ed il rialzo percentuale devono essere espressi con un massimo di tre decimali.

2 il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO della concessione, **asseverato** da uno dei soggetti di cui al comma 9 primo periodo, dell'art. 183 del Codice, presentato anche in formato elettronico (file excel), con l'indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018, contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica;
- Margine di contribuzione;
- Reddito netto di commessa;
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria;
- Valore attuale netto (VAN);
- Tasso interno di rendimento (TIR);
- Pay-back period.

Il **PEF** "*dovrà includere a titolo esemplificativo e non esaustivo*":

- Costo della manodopera;
- Costo degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Costo per le spese tecniche;
- Costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
- Costo degli interventi;
- i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post;
- i tempi della realizzazione degli interventi;
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile;
- la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
- il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione;
- l'indicazione di eventuali diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 C.C;
- l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali interni (ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016);
- le spese di cui all'art. 183 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre il concorrente nell'elaborazione del proprio PEF, sulla base del piano economico finanziario proposto dal promotore e posto a base di gara, dovrà tenere conto anche delle migliorie tecniche proposte in sede di gara.

3) il **PIANO DI AMMORTAMENTO** relativo agli investimenti proposti nel progetto dal concorrente;

4) il **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (che farà parte integrante del contratto di concessione);

5) l'**ELENCO PREZZI UNITARI** utilizzato per il computo stesso.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto in relazione alla

somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi:

N.	DESCRIZIONE	PUNTI
A - OFFERTA TECNICA		
1	Piano esecuzione dei lavori	20
2	Piano gestionale del servizio	40
3	Migliorie al progetto a base di gara	10
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		70
B - OFFERTA ECONOMICA		
1	Ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara pari a euro 303.000,00 (al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA) per lo svolgimento del servizio posto a base di gara	20
2	Unica percentuale di ribasso sul prezzario Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI), aggiornato all'edizione in vigore, relativi all'esecuzione degli interventi previsti e non dai documenti a base di gara	6
3	Percentuale di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti (minimo 20%, massimo 45%)	4
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		30
TOTALE COMPLESSIVO		100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA TECNICA => max 70 punti come di seguito attribuiti:

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

OFFERTA TECNICA			70	
Criterio 1 - Piano esecuzione dei lavori			20	
Sub.1	Progetto - Validità tecnica degli interventi proposti per gli edifici e gli impianti	10		Discrezionale/Qualitativo
Sub. 2	Materiali - Qualità dei materiali proposti	6		Discrezionale/Qualitativo
Sub. 3	Cronoprogramma degli interventi	4		Discrezionale/Qualitativo
Criterio 2 - Piano gestionale del servizio			40	
Sub.1	Pianificazione ed esecuzione del servizio	25		Discrezionale/Qualitativo
Sub. 2	Modello organizzativo	15		Discrezionale/Qualitativo
Criterio 3 Migliorie al progetto a base di gara			10	
Sub.1	Installazione impianti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	5		Discrezionale/Qualitativo

Sub. 2	Efficientamento dell'involucro edilizio con interventi di coibentazione e sostituzione dei serramenti del Padiglione al Parco	2,5		Discrezionale/Qualitativo
Sub. 3	Efficientamento dell'involucro edilizio con interventi di coibentazione e sostituzione dei serramenti del Padiglione Santo Stefano	2,5		Discrezionale/Qualitativo

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Ciascun componente della Commissione attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, per ogni criterio, mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, utilizzando la seguente tabella:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
IRRILEVANTE	nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative	0,0
INSUFFICIENTE	nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti	0,2
SUFFICIENTE	nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti	0,4
BUONO	nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti	0,6
OTTIMO	nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti	0,8
ECCELLENTE	nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle	1,0

	soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti	
--	--	--

Per l'assegnazione dei punteggi, la Commissione procederà alla c.d. **“RIPARAMETRAZIONE”**, come di seguito riportato.

Nel dettaglio, le operazioni da eseguirsi per ciascuno criterio sono le seguenti:

- ciascun Commissario attribuisce il coefficiente a ciascun concorrente, assegnando motivatamente uno dei valori della tabella sopra riportata;
- successivamente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari;
- al coefficiente più elevato ($C_{i,max}$) ottenuto dalla media di cui al punto precedente, viene attribuito il valore 1 (uno), $V(k)_{i,max} = 1$;
- gli altri coefficienti C_i vengono riparametrati, con la formula $V(k)_i = C_i/C_{i,max}$, ottenendo quindi i valori $V(k)_i$.

I coefficienti riparametrati vengono quindi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio di valutazione.

18.3 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula del metodo aggregativo- compensatore.

Il metodo aggregativo-compensatore si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, moltiplicati per il peso relativo del criterio.

$P_n = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

P_n = punteggio dell'offerta i -esima; n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi oggetto di valutazione.

a) Elementi di valutazione – Punteggio massimo

1) **Ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara** per lo svolgimento del servizio di energia degli edifici di proprietà della Residenza per Anziani Francescon :

$P(\text{servizio e opere})_n = \text{Massimo punti } 20$;

2) **Unica percentuale di ribasso sul prezzo** *“prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI)”* aggiornati all'edizione in vigore, relativi all'esecuzione degli interventi previsti e non dai documenti a base di gara:

$P(\text{listino})_n = \text{Massimo punti } 6$;

3) **Percentuale di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti** (minimo 20%, massimo 45%):

$P(\text{condivisione})_n = \text{Massimo punti } 4$;

b) Attribuzione punteggio

1) Il punteggio relativo al **ribasso percentuale sul canone annuo** posto a base di gara per lo svolgimento del

servizio di energia degli edifici della Residenza per Anziani Francescon con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti della Residenza per Anziani Francescon (max punti 20) sarà attribuito applicando una delle seguenti formule:

$$P(\text{servizio e opere})_n = V(a)$$

$$\text{per } R_a \leq R_{\text{soglia}}: V(a) = 20 * X * R_a / R_{\text{soglia}}$$

$$\text{per } R_a > R_{\text{soglia}}: V(a) = 20 * [X + (1,00 - X)] * [(R_a - R_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}})]$$

dove:

R_a = sconto offerto dal concorrente “a” sul corrispettivo annuo;

R_{max} = miglior sconto tra quelli offerti tra tutti i concorrenti;

R_{soglia} = media aritmetica dei valori degli sconti offerti da tutti i concorrenti $X = 0,8$

20 = punteggio massimo assegnabile al maggior ribasso offerto.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte recanti percentuali in aumento rispetto al corrispettivo annuo a base di gara.

2) Il punteggio relativo all'**unica percentuale di sconto sul prezzo** “Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI)”, aggiornati all’edizione in vigore, relativi all’esecuzione degli interventi previsti e non dai documenti a base di gara (max punti 6), sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P(\text{listino})_n = 6 * S_i / S_{\text{max}}$$

dove:

$P(\text{listino})_n$ = punteggio assegnato al Concorrente i-esimo;

S_i = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;

S_{max} = il maggior ribasso percentuale offerto tra tutti i Concorrenti;

6 = punteggio massimo assegnabile al maggior ribasso offerto.

3) Il punteggio relativo alla **percentuale di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti** (max punti 4), sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$P(\text{condivisione})_n = 4 * S_i / S_{\text{max}}$$

dove:

$P(\text{condivisione})_n$ = punteggio assegnato al Concorrente i-esimo;

S_i = rialzo percentuale offerto dal Concorrente i-esimo;

S_{max} = la maggior percentuale offerta (massimo 45%) tra tutti i Concorrenti;

4 = punteggio massimo assegnabile al maggior rialzo offerto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti percentuali di condivisione non comprese tra 20% e 45%.

PUNTEGGIO TOTALE FINALE

Il punteggio totale finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l’offerta tecnica e il punteggio ottenuto per l’offerta economica. Sulla base del punteggio totale finale sarà formulata la graduatoria.

N.B.:

- Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l’attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque;

- il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma telematica e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante; al riguardo, si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, avranno valore

giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma

19. . SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma telematica al momento della ricezione dell'offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e-mail di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di svolgimento della presente procedura di gara e ad esse potrà assistere ogni concorrente registrato alla piattaforma partecipante alla gara che potrà prendere visione dello svolgimento delle operazioni direttamente dalla piattaforma stessa, mediante accesso alla sezione "*Sedute pubbliche*" disponibile nel pannello gara fornitore.

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 08/06/2022 alle ore 09:00.

Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante. Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: si precisa che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016, cd. inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Pertanto, si procederà come segue:

- 1) Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara procederà a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma, e successivamente chiuderà la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) A seguire, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- 3) In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
- 4) Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica, contenente l'offerta economica ed il Piano Economico Finanziario.
- 5) Poi, in seduta riservata, la Commissione effettuerà, congiuntamente al RUP, la verifica della congruità e della coerenza del piano economico finanziario del concorrente primo classificato. Se del caso, la Commissione congiuntamente al RUP, richiederà per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute non congrue. A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici

giorni dal ricevimento della richiesta. La Commissione congiuntamente al RUP esaminerà le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le riterrà non sufficienti ad escludere la non congruità, chiederà per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Nel caso in cui il piano economico – finanziario non risultasse sostenibile, il concorrente sarà escluso dalla gara.

6) All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara proporrà l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria, la cui offerta è ritenuta congrua.

7) Successivamente, la Commissione di gara provvederà tempestivamente a comunicare la graduatoria al Seggio di gara, che procederà ad aprire la busta telematica amministrativa presentata dal concorrente risultato primo nella graduatoria di gara e la cui offerta è stata ritenuta congrua ed a verificarne il relativo contenuto.

8) Il seggio di gara attiverà, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio, di cui al paragrafo 14 del presente disciplinare, nei confronti del predetto concorrente.

9) Il seggio di gara darà quindi atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e, qualora la documentazione amministrativa sia regolare, a confermare la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, congiuntamente al RUP, procede alla valutazione della congruità del PEF; di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e sulla piattaforma telematica di svolgimento della procedura di gara, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il piano economico finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del

concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA, d'intesa con la Residenza per Anziani Francescon, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, nei confronti dell'offerente al quale la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione; prima dell'aggiudicazione, la Stazione Unica Appaltante, richiederà al medesimo concorrente di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La SUA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice l'IPAB Residenza per Anziani Giuseppe Francescon si riserva di poter chiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie e le polizze previste nel presente disciplinare e nel Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'IPAB procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non proceda alla sottoscrizione dello stesso secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'amministrazione senza alcuna valida giustificazione la Residenza per Anziani Giuseppe Francescon lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria ed aggiudicherà il contratto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Residenza Francescon interpella progressivamente i soggetti

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU RI 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 1.500,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, il cui importo presunto è pari ad euro 1.000,00.

Le spese di cui sopra dovranno essere considerate nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara. Tutte le somme citate sono da corrispondere aggiungendo l'IVA di legge, ove dovuta.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pordenone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'IPAB Residenza Francescon.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: invio istanza via pec all'indirizzo: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione dei servizi e dei lavori descritti dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”.

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

IL DIRIGENTE

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)